

COMUNE DI MONTECASSIANO

(Provincia di Macerata)









Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

(ai sensi della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160., artt. 816-836)

Modifiche artt. 28, 30, 31, 32 e 47

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.del

Articolo 28

Riduzioni e Maggiorazioni

Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico e diffusioni pubblicitarie, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

- a) Per le diffusioni pubblicitarie effettuate da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, è prevista una riduzione del 50%;
- b) Per le diffusioni pubblicitarie relative a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, è prevista una riduzione del 50%;
- c) Per le diffusioni pubblicitarie relative a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza, è prevista una riduzione del 50%;
- d) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili, è prevista una riduzione del 50%;
- e) Per le occupazioni permanenti realizzate con accessi a raso, è prevista una riduzione del 90%:
- f) Per le occupazioni permanenti realizzate con passi carrabili costruiti direttamente dai comuni che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, è prevista una riduzione del 90%;
- g) Per le occupazioni permanenti realizzate passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, è prevista una riduzione del 70%;
- h) Per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti il suolo, è prevista una riduzione del 75%;
- i) Per le occupazioni permanenti aggettanti direttamente sul suolo pubblico, ivi comprese le tende fisse o retrattili, è prevista una riduzione del 66%;
- j) Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, è prevista una riduzione del 50%;
- k) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica una riduzione dell'80%;
- Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale finalizzate all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché' con seggiovie e funivie, si applica una riduzione del 50%;
- m) Per le occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune si applica una riduzione del 30%;
- n) Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, si applica una riduzione del 50%:
- o) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia finalizzata all'effettuazione di lavori su edifici danneggiati dagli eventi sismici del 2016

oggetto di apposita ordinanza sindacale e di relativo decreto di ammissione al beneficio per il contributo alla ricostruzione si applica una riduzione nella misura del 80% per tutta la durata dell'occupazione;

- p) Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia finalizzata all'effettuazione di lavori su edifici di culto e relative pertinenze si applica una riduzione nella misura del 80% per tutta la durata dell'occupazione;
- q) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, si applica una riduzione dell'80%;
- r) Per le occupazioni temporanee aventi durata non inferiore a 30 giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, si applica una riduzione del 50%. Tale riduzione non si applica nel caso in cui il versamento spontaneo, anche rateizzato, venga effettuato oltre i termini previsti dal presente regolamento. Le occupazioni aventi carattere ricorrente sono quelle effettuate dai venditori ambulanti, esclusi gli operatori del mercato, dalle imprese edili e dagli esercenti di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- s) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni, si applica una riduzione del 50%:
- t) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a 180 giorni, si applica una riduzione del 70%:
- u) Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti il suolo aggettanti direttamente sul suolo, ivi comprese le tende fisse o retrattili, è prevista una riduzione del 66%;
- v) Per le occupazioni temporanee di spazi sottostanti il suolo, è prevista un riduzione del 75%;
- w) Per le occupazioni temporanee di durata inferiore a 6 ore, si applica una riduzione del 50%.

Le riduzioni e le maggiorazioni previste per le occupazioni a carattere temporaneo, sono cumulabili tra di loro, nel senso che si calcolano in successione.

- 1. Per le seguenti tipologie di occupazione di suolo pubblico, sono previste le seguenti riduzioni da applicarsi alle superfici:
 - a) Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%;
 - b) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq;
 - c) Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune o dalla provincia, la superficie va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.

Articolo 30

Termini per il versamento del canone

- 1. Il versamento del canone per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere annuale è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
- 2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento della consegna della concessione/autorizzazione o della presentazione della dichiarazione ove prevista dal

presente regolamento, la cui validità è subordinata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni amministrative, di sanzioni ed indennità applicabili nei casi previsti

- 3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
- 4. Per le occupazioni di suolo pubblico o le diffusioni pubblicitarie annuali aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.
- 5. Il soggetto che effettua occupazioni permanenti di suolo pubblico del territorio comunale, con cavi e condutture, per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, è tenuto ad effettuare il versamento del canone dovuto e la dichiarazione delle utenze complessive sue e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, entro il 30/04 di ogni anno. L'obbligo della dichiarazione, nei modi e nei termini di cui al presente comma, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni in aumento o diminuzione delle utenze.
- 6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
- 7. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone annuo sia superiore a euro 1.500,00, è consentito il versamento in rate trimestrali di pari importo scadenti il 31/01, il 30/04, il 31/07 e il 31/10.
- 8. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari a carattere temporaneo, il versamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione e comunque prima dell'inizio dell'occupazione o della diffusione del messaggio pubblicitario o con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.

Articolo 31

Occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

- 1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari prive della concessione o autorizzazione comunale o nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione ove prevista dal presente regolamento, sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari che:
 - a) risultano difformi dalle disposizioni dell'atto autorizzativo, concessorio o dalla dichiarazione presentata ove prevista dal presente regolamento;
 - b) risultano eccedenti rispetto alla superficie concessa o autorizzata o dichiarata;
 - c) si protraggono oltre il limite derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dalla decadenza.
- 2. Le occupazioni abusive e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, risultanti da verbale redatto da pubblico ufficiale competente o dagli organi della Polizia Locale ovvero dai soggetti di cui alla Legge 296/2006 art. 1 comma 179, ovvero rilevate da soggetti qualificati incaricati dal

Comune o dall'eventuale Concessionario, determinano, per il contravventore, l'obbligo di corrispondere al Comune:

- a) un'indennità per la durata accertata dell'occupazione o della diffusione di messaggi pubblicitari, nella misura di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
- b) la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'indennità, né superiore al doppio, secondo modalità di cui al comma 4 del presente articolo;
- c) le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, e art. 23 del vigente codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285.
- 3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato:
 - a. del 50% per le occupazioni di suolo pubblico;
 - b. del 5% per le diffusioni di messaggi pubblicitari;

considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo, in ogni caso, come temporanee le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di rilevazione.

- 4. Alle medesime sanzioni di cui al comma 2 vengono assoggettate le occupazioni e le esposizioni a carattere annuale, rilevate in seguito ad attività accertativa, anche se regolarizzate in corso d'anno.
- 5.L'avviso di accertamento emesso a seguito di una rilevazione fatta da un soggetto, comunque incaricato dal Comune o dall'eventuale Concessionario, rimane a tutti gli effetti valido purché venga redatto sulla base della rilevazione svolta e della documentazione che questo avrà prodotto (immagini fotografiche etc.).
- 3. L'indennità di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, è dovuta dall'occupante o da colui che diffonde il messaggio pubblicitario abusivo nella misura pari al canone dovuto, se l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario fosse stata autorizzata o dichiarata, aumentato del 50%. Nel caso di occupazioni o diffusioni di messaggi pubblicitari abusivi a carattere temporaneo, la sua durata si presume non inferiore a trenta giorni antecedenti la data del verbale di rilevazione. Ai fini della presente disposizione si considera temporanea anche l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza l'impiego di impianti o manufatti di carattere stabile.
- 4. In caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari abusivi realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alle sanzioni di cui al precedente comma 2 lettere b) e c) del presente articolo.
- 5. Tutti gli occupanti abusivi e diffusori di messaggi pubblicitari abusivi fermo restando l'esercizio del diritto di regresso sono obbligati in solido verso il Comune:
 - a) al pagamento dell'indennità;

- b) alla rimozione degli impianti, dei manufatti, delle installazioni e simili a propria cura e spese;
- c) all'eventuale ripristino della sede stradale o degli altri beni occupati. Tale procedura si applica qualora la violazione non rientri tra quelle disciplinate dal codice della strada.

8.Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Nel caso di mancato adempimento o impugnazione entro i 60 gg dalla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

9.Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. Igs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

6. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, il verbale di accertamento di cui al comma 2 costituisce titolo per la richiesta di versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del comma 2. Fuori dei casi di contestazione immediata il gestore del canone provvede a notificare ai sensi della Legge 689/1981 la contestazione della violazione. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 il gestore del canone procede alla notifica dell'atto di richiesta del pagamento delle somme dovute, ivi comprese le somme previste nell'ordinanza – ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge 689/1981. Nel caso di mancato adempimento si procede con la riscossione coattiva delle somme con le modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 32

Maggiorazioni ed indennità

- 1. L'omesso versamento del canone alla scadenza stabilita, comporta, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30% dell'importo dovuto a titolo di canone con un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La richiesta di versamento delle somme dovute, avviene mediante notifica di apposito avviso nei modi e termini di cui all' art.1, comma 792, Legge 160 del 27-12-2019.
- 2. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo, il soggetto passivo che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone o di averlo pagato in misura insufficiente, può regolarizzare la situazione pagando contestualmente:
 - il canone comunque dovuto;
 - gli interessi, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, dalla data in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quella in cui viene effettivamente eseguito;
 - la sanzione ridotta, calcolata sul canone, pari a:
 - a) In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone.
 - b) In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare.
 - c) In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1.67% dell'importo da versare.

- d) In caso di ritardo oltre il 90° giorno, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare.
- e) In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.
- 3. L'omesso versamento dell'avviso di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione come previsto dall'articolo 13 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico o la diffusione di messaggi pubblicitari siano considerate a tutti gli effetti abusivi e come tali soggette all'applicazione delle indennità e sanzioni di cui all'articolo 27 comma 3 del presente Regolamento.
- 4. Resta ferma l'applicazione del canone per il periodo precedente alla decadenza dell'autorizzazione/concessione.
- 5. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.

Articolo 47

Norme transitorie

- 1. Il vigente regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni resta applicabile per le esposizioni pubblicitarie temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle esposizioni pubblicitarie realizzate fino al 31 dicembre 2020.
- 2. Ill vigente regolamento per il canone occupazione spazi ed aree pubbliche resta applicabile per le occupazioni temporanee iniziate nel 2020 e destinate a concludersi nel 2021. Restano parimenti in vigore le norme relative all'accertamento e al sistema sanzionatorio riferite alle occupazioni realizzate fino al 31 dicembre 2020.
- 3. NNelle more dell'applicazione del regolamento sul canone e delle relative tariffe l'importo dovuto a titolo di canone per l'anno 2021 viene quantificato in base alle tariffe vigenti nel 2020 per COSAP e ICP diritto sulle pubbliche affissioni, salvo successivo conguaglio commisurato all'importo del canone da effettuarsi entro il 30 settembre 2021.
- 4. Nel caso di gestione esternalizzata la gestione del canone è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.
- 5. Per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo pubblico già presenti nella banca dati dei tributi e delle entrate sostituite dal canone, l'eventuale adeguamento alle norme del presente regolamento dovrà avvenire entro il termine di tre anni dalla sua approvazione, anche ai fini dell'invarianza del gettito di cui al comma 817, dell'art. 1, della Legge 160/2019;
- 6. Il termine di cui al precedente comma si intende prorogato di ulteriori 2 anni.